

COMUNE DI VICOPISANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 1 Febbraio 2018
Entrato in vigore il 9 marzo 2018

Sommario

COMUNE DI VICOPISANO.....	1
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.....	1
Sommario.....	2
Capo I - Disposizioni generali.....	4
Art.1 Finalità	4
Art.2 Definizioni	4
Art.3 Campo di applicazione	4
Art.4 Attività di polizia urbana	4
Art.5 Utilizzo del volontariato	5
Capo II - Uso e mantenimento del suolo pubblico	5
Art.6 Comportamenti vietati	5
Art.7 Divieto di giochi sul suolo pubblico	5
Art.8 Mantenimento dei fossi, canali e ripe	6
Art.9 Occupazione di aree e spazi pubblici	6
Art.10 Pulizia dei terreni	8
Art.11 Sgombero della neve	8
Capo III - Decoro urbano.....	8
Art.12 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni	8
Art.13 Misure a tutela dei beni pubblici e privati.....	9
Art.14 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	10
Art.15 Piantagioni, siepi e alberi di privata proprietà	10
Art.16 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli, collocamento vele pubblicitarie, impianti pubblicitari mobili	11
Art.17 Artisti di strada	13
Art.18 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	13
Art.19 Divieto di bivacco, accattonaggio	14
Art.20 Campeggio, sosta caravan e autocaravan, carovane di veicoli	14
Capo IV Tutela della quietà pubblica, dell'incolumità delle persone, della sicurezza urbana..	15

Art.21 Divieto di suoni e schiamazzi.....	15
Art.22 Cannoncini antistormo	15
Art.23 Disciplina degli orari della città	16
Art.24 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali, di servizio per la tutela della quiete pubblica e del decoro urbano.....	17
Art.25 Uso dei dispositivi antifurto	17
Art.26 Accensione di fuochi, emissioni di fumo, abbruciamenti residui vegetali	17
Art.27 Abbruciamenti residui vegetali	18
Art.28 Luminarie	19
Art.29 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	20
Capo V – Custodia e tutela degli animali.....	20
Art.30 Conduzione animali – Atti vietati	20
Art.31 Norme sulla custodia e conduzione dei cani	21
Capo VI - Sanzioni.....	21
Art.32 Sanzioni amministrative	21
Capo VII – Disposizioni transitorie e finali	22
Art.33 Rinvio ad altri regolamenti ed ordinanze	22
Art.34 Disposizioni finali ed abrogazioni.....	22

Capo I

Disposizioni generali

Art.1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina in piena armonia con le finalità e lo Statuto dell'Ente, con le norme locali e regolamentari, nel pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge ordinarie e speciali sulle singole specifiche materie, alcuni comportamenti ed attività svolte nel territorio di competenza comunale.

2. Il presente Regolamento, a corredo di norme esistenti od in assenza di specifiche previsioni, ha la finalità di:

- a) prevenire, limitare e, dove possibile, eliminare eventuali pericoli a minaccia della incolumità pubblica e della sicurezza urbana adottando una serie di precauzioni atte a preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo o danno con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di micro illegalità e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, migliorare la qualità della vita attraverso una più ampia accessibilità ed utilizzo dei beni comuni e del patrimonio pubblico;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza, la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle attività che nel riposo;
- d) sviluppare una coscienza civile, diffondere la cultura della legalità con azioni volte a limitare ogni comportamento negativo alla convivenza;
- e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale, la tutela del suolo e del paesaggio;
- f) salvaguardare e tutelare l'ambiente nella sua interezza, suolo, aria, acqua, flora e fauna, nonché la salute pubblica.

Art.2 Definizioni

1. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Suolo pubblico: quando nel presente regolamento si usano le dizioni “suolo pubblico” o “luogo pubblico” si intende designare con esse non solo le vie, le piazze ed in genere il suolo ed i luoghi di dominio pubblico, ma anche il suolo ed i luoghi di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico.

Art.3 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Vicopisano.

Art.4 Attività di polizia urbana

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale.

2. All'accertamento possono procedere tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

3. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. I soggetti di cui al comma 3 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e della L.R.T. 28 dicembre 2000, n.81 ad oggetto “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”.

5. Il Sindaco, quale Autorità locale ed i funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente Regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza.

6. Il Sindaco, quale Autorità locale, la Giunta comunale e i funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art.5 Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la partecipazione e una maggiore sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione comunale può avvalersi di associazioni di volontariato per attività riguardanti il sociale, l'ambiente e tutto quello che è riconducibile ai beni comuni del territorio, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Capo II

Uso e mantenimento del suolo pubblico

Art.6 Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente, in particolare è vietato:

- a) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- c) sostare o transitare con veicoli a motore su aree pubbliche a verde o giardini;
- d) immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche, utilizzarle per il lavaggio dei veicoli o farne comunque un uso improprio;
- e) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici, se non esclusivamente al fine dello smaltimento con aziende autorizzate, sempre che ciò venga svolto nel rispetto del decoro;
- f) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili in mancanza delle prescritte autorizzazioni; l'occupazione, comunque, dovrà comunque essere effettuata in modo decoroso ed evitando rischi per l'utenza;
- g) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla sede stradale o sulle parti sottostanti il fabbricato;
- h) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- i) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- j) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica nell'area interna del centro storico di Vicopisano;
- k) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- l) insozzare le pubbliche vie;
- m) segare o spaccare legna sul suolo pubblico.

Art.7 Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'Autorità comunale.
3. Nelle aree appositamente attrezzate, quali parchi gioco, l'utilizzo delle strutture ludiche è consentito in ragione ai limiti di età eventualmente presente sull'attrezzatura.

Art. 8 Manutenzione dei fossi, canali e ripe

1. I proprietari, gli agricoltori, i coltivatori diretti, gli affittuari, i mezzadri, i contoterzisti, i possessori e detentori a qualunque titolo di terreni e fondi siti nel Comune di Vicopisano, gli Enti Pubblici e privati possessori, gestori, consorzi, regolatori, utenze, titolari dei diritti d'acqua di fiumi, canali d'irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Vicopisano, ciascuno per le rispettive competenze, devono provvedere:
 - a) alla realizzazione di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
 - b) alla effettuazione con mezzo idoneo di interventi di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) conferendo eventuali rifiuti alle discariche pubbliche;
 - c) alla rimozione dall'alveo dei corsi d'acqua, ogni qualvolta sia necessario, di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello e comunque entro il 30 settembre;
 - d) al mantenimento delle sponde dei fossi, ogni qualvolta sia necessario, in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
 - e) alla manutenzione periodica di pulizia, ogni qualvolta sia necessario, delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300.00 (pmr € 100).

Art. 9 Occupazione di aree e spazi pubblici

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) strade, piazze e marciapiedi;
 - c) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 - d) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 1 sono rilasciate previo visto da parte degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, sulla compatibilità dell'occupazione

e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

3. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico o di utilizzo di spazi di proprietà comunale alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano e pratichino forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale. Le domande per l'utilizzo di aree e sale pubbliche, nonché per la gestione continuativa di spazi di proprietà comunale, dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente si impegna al rispetto dei valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 4.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione, anche in forma precaria, non sia necessario conseguire titolo edilizio.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso e soggette ad imposta di bollo salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

9. Per occupazioni relative a banchetti o gazebo per raccolta fondi o firme o per iniziative di carattere politico possono essere dettati dall'Amministrazione comunale particolari limiti, condizioni o divieti in relazione a specifici eventi nel territorio comunale, oltre a quanto previsto al comma 7. Le occupazioni relative al comma 9 del presente articolo non possono comunque:

- a) superare i 9 (nove) mq.;
- b) ostacolare la circolazione veicolare o dei pedoni.

10. Durante il periodo elettorale si applicano le specifiche norme nazionali in relazione ad iniziative di carattere politico.

11. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rimando al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici.

12. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma del presente articolo si distinguono in:

- a) permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) temporanee: sono tali le occupazioni che non rientrano nel precedente punto a).

13. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

14. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e, allo scadere dell'autorizzazione, deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

15. Nel caso di occupazione con ponteggi per lavori edili le impalcature dovranno essere dotate di idonei teli al fine di evitare lo spargimento al suolo, oltre l'area di cantiere, di polveri materiale lapideo.

16. Tutte le aree di cantiere devono essere adeguatamente recintate e segnalate.

Art. 10 Pulizia dei terreni

1. All'interno del centro abitato, così come definito dal Codice della Strada, tutti i proprietari, affittuari, detentori a qualunque titolo, utilizzatori e/o gestori, di terreni incolti, di lotti di terreno non ancora edificati inseriti in aree residenziali od in lottizzazioni in corso di attuazione, di edifici non ancora ultimati o non abitati, di aree fronteggianti strade pubbliche, di aree verdi in genere, i responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ciascuno per le rispettive competenze e al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica, devono provvedere a mantenere decorose le rispettive aree curando lo sfalcio dell'erba e il taglio di arbusti, se necessario anche più volte nel corso dell'anno in modo da evitare situazioni di degrado del territorio.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500.00 (pmr € 100).

Art.11 Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

a) i proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio;

b) per la sicurezza delle persone debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucchiole le formazioni di ghiaccio sul suolo;

c) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Capo III Decoro urbano

Art.12 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi al fine di garantire la pubblica incolumità.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali o altre costruzioni che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di

difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dai Regolamenti comunali in materia, è fatto obbligo:

- a) che siepi o piantagioni non fuoriescano dalle recinzioni;
- b) che le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a metri 1,80;
- c) che i tetti, i cornicioni, i fumaioi, le balconate, i terrazzi e tutte le parti esterne dell'edificio siano mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi;
- d) di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere opportunamente indirizzate nella apposita fognatura ove esistente, secondo le disposizioni del Regolamento edilizio;
- e) di provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico;
- f) di non otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

5. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo.

6. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

Art. 13 Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, è vietato danneggiare, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

2. In caso di violazione del comma precedente, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.

4. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

5. Presso i monumenti ai Caduti presenti nel territorio è vietato comunque compiere atti non consoni alla dignità del luogo.

6. Al di fuori degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, per i quali si rimanda al relativo regolamento, è vietato affiggere manifesti, stendardi o quant'altro ad alberi, pali della pubblica illuminazione, supporti per la segnaletica stradale e su pubbliche mura, anche a fini non economici come, ad esempio, in occasioni di matrimoni, sagre, eventi manifestazioni ed altri casi simili:

a) salvo l'applicazione delle sanzioni, qualora venga identificato il responsabile, in caso di violazione della presente norma l'ufficio comunale provvede alla rimozione immediata del materiale affisso disponendone, per i soli manifestini in fotocopia realizzati con supporti in carta formato A4 o A3 anche se contenuti in custodie in plastica, la distruzione tramite il conferimento al servizio di raccolta rifiuti;

b) nel caso che il materiale rimosso abbia comunque valore economico si procederà al sequestro dello stesso per la successiva confisca;

c) nel caso sia comunque sia stato possibile l'individuazione del trasgressore quanto in sequestro potrà essere restituito all'avente diritto previo pagamento delle relative spese di rimozione che saranno determinate dall'Ufficio in base al tempo e al numero di persone impiegate per la rimozione;

d) nel caso che non sia possibile nel termine di 10 giorni dalla rimozione individuare il trasgressore si procederà alla confisca di quanto in sequestro.

7. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1, 4, e 5 e 6 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500.00 (pmr € 100) e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 14. Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi, nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 21.00 salvo casi urgenti e motivati. L'espurgo dei pozzi neri deve essere effettuato con mezzo pneumatico ed inodore.

2. In caso di eventuali perdite il personale addetto dovrà provvedere all'immediato recupero, pulizia e disinfezione.

3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300.00 (pmr € 100).

Art. 15 Piantagioni, siepi e alberi di privata proprietà

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 del Codice della Strada, i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada.

2. Le radici delle piante che si protendono sulla pubblica via non ne dovranno alterare il piano stradale e in caso contrario dovranno essere adeguatamente ridotte a cura e spese dei proprietari che dovranno altresì provvedere al ripristino della sede stradale eventualmente danneggiata.

3. Le piante di alto fusto i cui rami si protendono sulla strada non potranno, per il primo impalcato, avere altezza inferiore a metri 4,20 rispetto al piano stradale.

4. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire la necessaria manutenzione delle piante al fine del rispetto di quanto sopra provvedendo alla potatura dei rami che si protendono oltre il confine stradale ad altezza inferiore di m. 4,20.
5. In ogni caso le piante di qualsiasi genere non dovranno interferire con impianti di pubblica illuminazione limitandone il fascio luminoso o comunque creando danni alla struttura.
6. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
7. I proprietari hanno altresì l'obbligo di mantenere pulita la sede stradale provvedendo alla rimozione delle foglie cadute dalle loro piante.
8. In caso di mancato rispetto delle norme del presente articolo l'Amministrazione comunale, previa diffida agli interessati, potrà disporre l'esecuzione d'ufficio in danno di quanto occorra.
9. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75.00 a € 500 (pmr € 150).

Art.16 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli, collocamento vele pubblicitarie, impianti pubblicitari mobili.

1. A tutela del decoro del contesto urbano, nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento COSAP e dal Regolamento imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario è ammessa solo mediante consegna a mano ai pedoni ed in modo da non intralciare la circolazione stradale. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
5. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
6. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300.00 (pmr € 100).

7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della legge 24 novembre 1981, n.689.

8. Per i camion vela è consentita la sosta, previa autorizzazione, per un periodo superiore alle 48 ore e non eccedente i 7 giorni, ripetibili sino ad un massimo di 4 volte nell'anno solare.

9. I carrelli appendice, posizionati su suolo privato e scollegati da motrice, sono soggetti ad autorizzazione come impianto pubblicitario a carattere temporaneo o permanente.

10. Per gli autoveicoli o motoveicoli utilizzati come vela pubblicitaria viene recepita integralmente la disciplina degli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e dell'articolo 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S..

11. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal regolamento del C.d.S. e dal D.lgs. n.507/93.

12. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'articolo 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'articolo 54 del C.d.S. e dall'articolo 203 del relativo Regolamento di esecuzione e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:

- a) siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n.481/2001, senza conducente;
- b) siano semoventi;
- c) siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
- d) che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq.6 per ogni fiancata laterale;
- e) che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- f) che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
- g) che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi.

13. Il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta oltre quarantotto ore, viene assimilato ad un impianto di pubblicità fisso e soggetto a specifica autorizzazione. Si applicano, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- a) gli autoveicoli parcheggiati e regolarmente autorizzati non devono essere in numero superiore a 2 (due) veicoli per area di sosta. Per il principio della rotazione e della temporaneità dell'utilizzo delle aree di sosta consentite, il limite di 2 (due) veicoli per area di sosta, pur adeguato alle necessità, a tutela dell'utilizzo più equilibrato di tali aree, stabilisce che in presenza di più domande non ne possono essere autorizzate più di una per impresa;
- b) prima di parcheggiare l'autoveicolo devono essere assolti gli obblighi in materia di imposta di pubblicità. Si applicano, a questo proposito, le disposizioni previste dal D.lgs. n.507/93, art.12 (pubblicità in forma statica) e art.13 (pubblicità in forma dinamica).

14. La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate ai commi 11 e 12 comporta l'applicazione dell'art.23 del C.d.S. e dell'art. 24 del D.lgs. n.507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

15. È vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata ai precedenti commi, su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc.; il divieto di effettuare

pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.

16. I veicoli pubblicitari di cui al comma precedente che stazionano sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art.46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art.23 del C.d.S. e dell'art.24 del D.lgs. n.507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

Art.17 Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o simili) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture assistenziali;
- c) in prossimità di scuole, anche al di fuori degli orari di fruizione delle stesse;
- d) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con delibera della Giunta;
- e) tra le ore 20.00 e le ore 9.00.

3. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta minuti nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.

4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

5. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

Art.18 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina. Per maggiori occupazioni di superficie su spazi destinati alla circolazione pedonale o veicolare si applicano le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

4. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500.00 (pmr € 100).

Art.19 Divieto di bivacco, accattonaggio

1. Salvo diverse disposizioni in materia, ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
- b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- c) sedersi, sdraiarsi o soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
- d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;
- e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
- f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
- g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo;
- h) causare molestie o disturbo alle persone, avvicinandosi alle stesse offrendo merci e/o oggettistica varia.

Art.20 Campeggio, sosta caravan e autocaravan, carovane di veicoli

1. In mancanza di specifiche aree attrezzate destinate al campeggio nel territorio la sosta di carovane di veicoli non è comunque consentita né in aree pubbliche o private.

2. In tutte le aree pubbliche del territorio del Comune è vietata permanentemente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00, la sosta in qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio o al pernottamento ed effettuata con caravan, autocaravan o veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende e simili. In deroga a quanto sopra indicato, la sosta degli autocaravan è autorizzata nell'area di Piazza Comunardo Ferrucci, anche per il pernottamento limitatamente a 48 ore purché finalizzata a scopi turistici e purché non vi siano ingombri esterni oltre alla sagoma specifica del mezzo (verande, tavoli ecc...) e che non vi siano emissioni diverse da quelle del propulsore. Le caravan in ogni caso, all'interno del centro abitato dovranno rimanere attaccate al veicolo trainante. Ai fini del presente regolamento sono considerate facenti parte di carovane di veicoli quelli ad uso abitativo in numero superiore a tre utilizzati da persone legate comunque da vincoli di parentela o affinità presenti sul territorio non per fini turistici. In caso di violazione della presente norma, fatto salva la sanzione amministrativa, i veicoli, previa diffida di allontanamento da notificarsi ai proprietari degli stessi o comunque ai responsabili della circolazione, saranno rimossi coattivamente ai sensi dell'art.159 Codice della Strada e trasportati presso una depositaria autorizzata.

3. Il divieto non si applica alle caravan ed autocaravan o veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, nell'area specificatamente individuata limitatamente al periodo autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari.

4. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500.00 (pmr € 100), salvo che l'infrazione non si riferisca a norma del Codice della Strada.

Capo IV

Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone, della sicurezza urbana

Art.21 Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. I Servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori. In particolare:

- a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune; negli altri orari è vietato l'uso di strumenti idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
- c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
- d) nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 8 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nel periodo estivo dalle ore 8 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

3. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 13.00 e le ore 16.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.

4. E' vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

5. Sulle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge, la vendita di artifici pirotecnici è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

Art. 22 Cannoncini antistormo

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti

per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con un' idonea recinzione;
- c) fascia oraria di utilizzo: 7.30/12.00 e 15.00/20.00 con cadenza di sparo ogni tre minuti.

2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500.00 (pmr € 100).

Art.23 Disciplina degli orari della città

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, determina gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale, prevedendo anche fasce orarie differenziate in funzione dell'assunzione degli impegni di cui al comma 3 da parte dei titolari delle attività.

2. Il Sindaco può, con propria ordinanza, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, ridurre gli orari delle singole attività di cui al primo comma del presente articolo e/o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma 3. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione comunale, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'art.11 della legge 7 agosto 1990, n.241, con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedano l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- a) adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
- c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
- d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;
- e) favorire e segnalare nella fascia oraria in deroga la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;
- f) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia regionale competente monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

3. Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

4. E' particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (le 09.00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio.

5. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500.00 (pmr € 100).

7. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art.24 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali, di servizio per la tutela della quiete pubblica e del decoro urbano

1. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo hanno la facoltà di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete pubblica; in particolare hanno facoltà di sensibilizzare i cittadini affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici.

Art. 25 Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo. La presente norma si applica 180 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto sul veicolo, la Polizia Municipale o altra Forza di Polizia può disporre la rimozione del veicolo, far provvedere alla disinstallazione dell'impianto, con le spese a carico del trasgressore.

Art.26 Accensione di fuochi, emissioni di fumo, abbruciamenti residui vegetali

1. Fatta salva la normativa speciale, su tutto il territorio comunale è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili e nelle zone agricole.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree private o pubbliche se appositamente attrezzate.

3. Sia su aree pubbliche che private le emissioni di fumo non devono arrecare danno o significativa molestia alle altre persone.

4. In alternativa al conferimento degli sfalci al servizio di raccolta rifiuti, resta salva la possibilità di

bruciare piccole quantità di potature e sfalci di erba, quali materiali di risulta di orti e giardini a carattere familiare senza arrecare danno o significative molestie a cose o persone. Tale attività non è soggetta a preventiva comunicazione ed è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) gli abbruciamenti devono essere eseguiti su materiale concentrato in piccoli cumuli evitando sempre abbruciamenti diffusi di vegetazione radicata o sparsa al suolo;
- b) i cumuli devono avere dimensioni tali da essere gestibili e sorvegliabili senza difficoltà dal personale addetto presente e, comunque, il fuoco non può essere acceso contemporaneamente su più di due cumuli distanti almeno 10 metri l'uno dall'altro;
- c) l'abbruciamento deve essere sempre tenuto sotto costante controllo da un sufficiente numero di persone munite di recipienti o di una pompa con serbatoio a spalla colmi di acqua;
- d) la zona dell'abbruciamento può essere abbandonata solo dopo essersi accertati del completo spegnimento delle braci e dei tizzoni;
- e) prima di abbandonare l'area il cumulo delle braci e delle ceneri rimanenti deve essere gradualmente ed accuratamente aperto per permettere il veloce raffreddamento delle stesse (evitare il concentramento in un cumulo compatto). Eventuali tizzoni o braci rotolati o caduti nell'area circostante il cumulo residuo del materiale bruciato devono essere riportati all'interno del cumulo stesso.
- f) al di fuori dei periodi a rischio di incendio determinati dal Regolamento Forestale (D.P.G.R. 48/R/03):
 - nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile, gli abbruciamenti devono essere effettuati dall'alba alle ore 12,00;
 - nei periodi dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° settembre al 30 ottobre, gli abbruciamenti devono essere effettuati dall'alba alle ore 10,00.

5. È comunque vietato procedere all'accensione di fuochi nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto.

6. È sempre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

7. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500.00 (pmr € 100).

Art. 27 Abbruciamenti residui vegetali

1. Per gli abbruciamenti, in aree diverse da orti e giardini a carattere familiare, ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, si applicano le specifiche norme in materia ed è necessario presentare la comunicazione preventiva dell'inizio operazioni al competente Ufficio di Polizia Municipale tramite l'apposito modulo pubblicato sul sito del Comune. Il suddetto ufficio provvede a rilasciare una ricevuta di ricezione della comunicazione.

2. Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni:

- a) dovranno riguardare esclusivamente residui ligno - cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi culturali, interventi fitosanitari, potature, ripuliture o altri interventi agricoli e forestali;
- b) dovranno essere effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione dei materiali stessi;
- c) il materiale triturato o le ceneri dovranno essere reimpiegate nel ciclo culturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione in strati non più spessi di 15 cm in caso di triturazione e 5 cm per le ceneri;
- d) potranno essere realizzati dei cumuli di materiale triturato o di ceneri solo per periodi necessari al loro reimpiego.

3. Gli interventi di taglio della vegetazione erbacea ed arborea radicata dovranno essere condotti a partire da monte scendendo verso valle, creando delle fasce prive di vegetazione o residui vegetali infiammabili o preventivamente lavorate, di almeno 20 metri di larghezza dal margine del bosco.
4. Le operazioni di abbruciamento devono essere eseguite in spazi preventivamente ripuliti da vegetazione ed altri residui infiammabili. Tali spazi devono essere isolati, in ogni caso, da aree non ripulite o da cumuli di vegetazione secca e/o materiali tritati da una fascia di almeno 20 metri di larghezza.
5. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio determinati dal Regolamento Forestale (D.P.G.R. 48/R/03):
 - a) nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile, gli abbruciamenti devono essere effettuati dall'alba alle ore 12,00;
 - b) nei periodi dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° settembre al 30 ottobre, gli abbruciamenti devono essere effettuati dall'alba alle ore 10,00.
6. Le operazioni di abbruciamento devono sempre essere condotte in assenza di vento.
7. Gli abbruciamenti devono essere eseguiti su materiale concentrato in piccoli cumuli evitando sempre abbruciamenti diffusi di vegetazione radicata o sparsa al suolo. I cumuli devono avere dimensioni tali da essere gestibili e sorvegliabili senza difficoltà dal personale addetto presente e, comunque, il fuoco non può essere acceso contemporaneamente su più di due cumuli distanti almeno 10 metri l'uno dall'altro.
8. L'abbruciamento deve essere sempre tenuto sotto costante controllo da un sufficiente numero di persone munite di recipienti o di una pompa con serbatoio a spalla colmi di acqua.
9. La zona dell'abbruciamento può essere abbandonata solo dopo essersi accertati del completo spegnimento delle braci e dei tizzoni. Prima di abbandonare l'area il cumulo delle braci e delle ceneri rimanenti deve essere gradualmente ed accuratamente aperto per permettere il veloce raffreddamento delle stesse (evitare il concentramento in un cumulo compatto). Eventuali tizzoni o braci rotolati o caduti nell'area circostante il cumulo residuo del materiale bruciato devono essere riportati all'interno del cumulo stesso.
10. Per le violazioni alle norme indicate nel presente articolo si applica quanto previsto dalla legislazione regionale.

Art. 28 Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m.

3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pmr € 100) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art 29 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Capo V Custodia e tutela degli animali

Art.30 Conduzione animali - Atti vietati

1. Salvo quanto già previsto dal regolamento comunale per la tutela degli animali ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sul suolo pubblico;
- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo:

- a) se non recano disturbo al vicinato;
- b) gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti;
- c) non è ammessa la realizzazione di pollai, porcili, stalle, conigliere in adiacenza all'abitazione.

4. Le violazioni di cui al comma 3 - lett. c comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500.00 (pmr € 100).

Art.31 Norme sulla custodia e conduzione dei cani

1. Nelle aree pubbliche o comunque di uso pubblico i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli sempre con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare idonea museruola per i cani appartenenti a razze definite “pericolose” in relazione all’Ordinanza Ministeriale ovvero ai cani “morsicatori” già segnalati al Servizio Veterinario dell’ASL competente.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l’attività venatoria e i cani pastore durante i trasferimenti delle greggi.
3. Nelle aree pubbliche o comunque di uso pubblico i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti ad avere con sé idonea attrezzatura per la rimozione igienica delle eventuali deiezioni lasciate dagli animali da effettuare con appositi guanti e buste.
4. I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti. La recinzione qualora presente dovrà impedire la possibilità che l’animale possa sporgersi con la testa lungo la strada.
5. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. All’interno dei centri abitati o lungo percorsi ciclopeditoni in relazione a quanto riportato nel presente articolo, i conduttori dei cani hanno altresì l’obbligo di avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni dell’animale.
7. Non è consentito l’accesso ai cani nelle aree espressamente vietate individuate da apposito provvedimento sindacale o dirigenziale; tale divieto è reso noto tramite relativa cartellonistica.
8. All’interno dei parchi gioco frequentati da bambini è sempre vietato condurre i cani.
9. I proprietari dei cani o comunque chiunque tenuto alla loro custodia deve adottare tutti gli accorgimenti al fine di evitare situazioni di disturbo del vicinato da parte dell’animale anche se questo si trova all’interno di un’abitazione o in altro locale idoneo alla custodia, tenendo conto che abbaiare è un diritto del cane.

Capo VI Sanzioni

Art.32 Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e dall’articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
2. Dove non diversamente previsto, in caso di violazione di norme del presente Regolamento si applica la sanzione di cui all'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. Ai sensi dell’art.16, comma 2, legge n.689/81, la Giunta, all’interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione, potrà stabilire l’importo del pagamento in misura ridotta in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
4. Le spese di procedimento e di notificazione dei verbali di accertamento e delle ordinanze ingiunzioni sono a carico del trasgressore e del soggetto solidalmente obbligato. I proventi spettano al Comune.

5. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso riferibile a concessioni o autorizzazioni comporta l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento illecito o l'attività abusiva.

6. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 della legge 689/81. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive o ripristinatorie.

7. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore e, se possibile, all'obbligato solidale menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano immediatamente attuabili. Se così fosse e le prescrizioni eseguite prontamente, l'agente accertatore ne dà atto nel relativo verbale. In caso di rifiuto i soggetti obbligati incorreranno in altra autonoma sanzione da euro 25,00 a euro 500,00 e comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a loro spese.

8. Nel caso in cui le operazioni precitate non siano di immediata attuabilità o risultino non effettuate l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale imponendone l'obbligo al trasgressore ed a chi ne risponde solidalmente. Invia una copia del verbale e specifico rapporto al Settore competente che emana un provvedimento di diffida da notificare ai soggetti interessati. Qualora non ottemperino alla diffida oppure lo facciano oltre i termini previsti saranno passibili di altra autonoma sanzione da euro 25,00 a 500,00 euro e comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a spese degli interessati.

9. In tutti i casi in cui l'Amministrazione comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione degli obbligati si procederà nei confronti degli stessi per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

10. Qualora, ai sensi del presente Regolamento, sia richiesto un titolo autorizzatorio esso deve sempre essere ostensibile agli agenti operanti che ne facciano richiesta.

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art.33 Rinvio ad altri regolamenti ed ordinanze

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle della seguente normativa: Regolamento Edilizio Unificato, Regolamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti e del servizio ed ordinanze che disciplinano il sistema di raccolta dei rifiuti, Regolamento imposta sulla pubblicità e sui diritti di pubblica affissione, Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande, Regolamento in materia di emissioni sonore e mestieri rumorosi e altri regolamenti che disciplinano le materie oggetto del presente atto.

Art. 34 Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente Statuto comunale. Nel momento in cui entrerà in vigore il presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana.